

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA RIFIUTI (T.A.R.S.U.)**

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 39/ 03.09.2007  
E MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 10/23.04.2012

**INDICE**

<b>Articolo 1</b>	<b>Istituzione della tassa</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Oggetto e campo di applicazione del regolamento</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Presupposto della tassa</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Soggetti passivi</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Commisurazione della tassa</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Inizio e cessazione dell'occupazione</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Destinazione promiscua Esclusione</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Riduzione di tariffa</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Incentivi</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Agevolazioni ed esenzioni</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Funzionario responsabile</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Modalità di definizione delle classi di contribuenza</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Costo di esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Classificazione delle categorie</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>Tassa giornaliera di smaltimento</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Esenzioni per la tassa giornaliera</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>Denunce</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>Mezzi di controllo</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>Riscossione</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>Rimborso del tributo</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>Articolo 22</b>	<b>Casi non previsti dal presente regolamento</b>
<b>Articolo 23</b>	<b>Disposizioni finali e transitorie</b>

## **Articolo 1**

### **Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani svolto nell'ambito del territorio comunale, è istituita la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 delle D.Lgs. 507/1993

## **Articolo 2**

### **Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità di applicazione del tributo;
- la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato in conformità all'art. 59 del D.Lgs. n° 507/1993, nonché ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D. Lgs. N. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

A detto regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza, capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

## **Articolo 3**

### **Presupposto della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. In particolare si considerano locali tassabili tutti i vani, ad eccezione di quelli di cui all'art. 10 del presente regolamento, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 10 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani interni.
4. Nella determinazione della superficie soggetta a tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, pericolosi e non, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono soggette alla tassa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale di ricevimento, sale riunioni e le superfici di attività che producono rifiuti assimilati agli urbani.

## Articolo 4

### Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui al presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposte all'uso, in quanto dotati di allacciamento alle utenze (gas, acqua, energia elettrica).
3. La tassa è altresì dovuta da coloro che occupano o conducono in via esclusiva parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, mentre restano a capo dei singoli occupanti o conduttori gli obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Per le unità immobiliari locatate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario ovvero dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
7. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

## Articolo 5

### Commisurazione della tassa

- 1) La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione in categorie di cui al successivo articolo 9. Relativamente alla categoria C 1 e C 2 di cui al successivo articolo 14 (abitazioni private) la tassa viene determinata tenendo conto della superficie e del nucleo familiare/n° componenti, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Q_{sup} + Q_{nfc}$$

Nella quale:

- Q<sub>sup</sub>** viene fissata ad una percentuale pari al **50%** della tariffa per le abitazioni, ottenuta dal prodotto fra la superficie complessiva delle abitazioni (espressa in mq) e la tariffa unitaria per superficie (espressa in €/mq),
- Q<sub>nfc</sub>** corrisponde al prodotto fra la quota pro-capite ed il coefficiente correttivo **k** ponderato rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare, quest'ultimo ottenuto dalla somma dei vari **K<sub>nc</sub>** coefficienti correttivi riferiti alle singole tipologie del numero dei componenti del nucleo familiare diviso per la percentuale della tariffa restante dall'applicazione della percentuale di "**Q<sub>sup</sub>**" (**pari al 50%**).
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore o inferiore a 0,5 metri quadrati.

- 3) Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (ad esempio: anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, servizi, soffitte etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: rimesse, autorimesse private, cantine, lavanderie, serre, etc.)
- Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dipendenze della categorie di utenze diverse dall'abitazione; in via esemplificativa per le stesse sono da considerarsi soggetti a tassa, le seguenti superfici:
- tutti i vani principali ed accessori degli studi professionali (ad esempio: legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, ecc.), di laboratori di artigiani e comunque ad attività di altri lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - tutti i vani principali ed accessori degli esercizi pubblici quali ad esempio: alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, agriturismi, bed and breakfast nonché delle pasticcerie, negozi e locali a disposizione di aziende commerciali, edicole, chioschi, stabili e/o posteggi ai mercati coperti;
  - tutti i vani principali ed accessori dei circoli da ballo o divertimento, delle sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - tutti i vani (ad esempio: uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle scuole di ogni ordine e grado, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 10;
  - tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, delle Aziende per i servizi sanitari (escluse le superfici che danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al 3° comma, art. 7, del D.lgs 22/97 e successive modifiche), delle stazioni delle Ferrovie dello Stato, ecc.;
  - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (ad esempio: servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata al servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
  - le aree coperte, scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi (ad esempio: chioschi, servizi igienici, atrio, deposito attrezzature, ecc.) e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
  - qualsiasi altra area coperta, scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o agli enti pubblici territoriali, se adibite agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
  - tutti i vani principali accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali, e di servizi, ove si producono rifiuti urbani (ad esempio: uffici, sale di attesa, depositi, magazzini, aree di vendita, mense spogliatoi, ecc.).
- 4) Per eventuali situazioni non contemplate nel presente articolo, si utilizzano i criteri di analogia.
- 5) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

## **Articolo 6**

### **Inizio e cessazione dell'occupazione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore;

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o recupero d'ufficio.

## **Articolo 7**

### **Destinazione promiscua**

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgano anche attività economiche o professionali, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per ogni destinazione, ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **Articolo 8**

### **Riduzione di tariffa**

1. Le tariffe unitarie vengono ridotte del 20% nei seguenti casi :
2.
  - a) Abitazione di utente che risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;
  - b) Locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
3. La tariffa unitaria viene ridotta del 60% nel caso di occupanti delle abitazioni situate nella zona fuori perimetro di raccolta.

### **Si prevedono inoltre le seguenti riduzioni di tariffa:**

4. Per le persona anziane o inabili, ricoverate in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, non viene applicata la quota prevista dalla tassa sui rifiuti per il numero dei componenti il nucleo familiare.
5. Per le persone che hanno superato i 75 anni di età e rappresentino l'unico componente del nucleo familiare, si applica una riduzione del 30% sulla quota superficie di cui al comma 1 dell'art. 5.

Tali riduzioni sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

### **Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.**

## **Articolo 9**

### **Incentivi**

1. Oltre alle riduzioni di tassa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) del 25% a favore delle attività che danno luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a

- selezionale e/o separare integralmente la frazione recuperabile e della produzione ponderale complessiva;
- b) del 10% (Del. C.C. n. 10 del 23.04.2012) nel caso in cui il produttore di rifiuti, titolare di una posizione T.A.R.S.U. per utenza domestica, abbia stipulato contratto di comodato con il comune di Corno di Rosazzo per la concessione di composte e/o abbia provveduto autonomamente all'acquisto.
- c) del 10% (Del. C.C. n. 10 del 23.04.2012) nel caso in cui il produttore di rifiuti, titolare di una posizione T.A.R.S.U. per utenza domestica, provveda allo smaltimento dei rifiuti in concimaia e/o letamaio di proprietà, conformemente a quanto previsto dall'allegato tecnico al regolamento di gestione dei rifiuti urbani del comune
2. Le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo sono concesse su domanda debitamente documentata degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Le riduzioni di cui ai punti b) e c) saranno riconosciute solo a chi riutilizza a fini agronomici il terriccio prodotto; è facoltà del Comune rigettare le richieste di riduzione se l'abitazione viene valutata inadatta allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
4. Per le utenze di cui al punto b) l'inutilizzo o l'utilizzo improprio del composte accertato con i mezzi di cui all'art. 19 del presente regolamento e come previsto anche nel contratto individuale di comodato per i composte concessi gratuitamente dal Comune, autorizza il responsabile dell'Ufficio Tributi alla sospensione del beneficio della riduzione per l'anno in corso nel quale esso viene accertato.
- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.**

## Articolo 10

### Agevolazioni ed esenzioni

Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento a:

- motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
- riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

### Sono esenti dalla tassa:

- a) I locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (ad esempio: cori, sacrestie, sale teatrali, cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre e simili);
- b) Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), i silos, i serbatoi, le cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- c) I fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile o dell'alloggio;
- d) I locali e le aree inutilizzati nonché quelli che risultino oggettivamente non utilizzabili, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione. Qualora le condizioni di esclusione non siano obiettivamente riscontrabili, queste dovranno essere dimostrate dal richiedente;

- e) I locali o fabbricati di servizio nei fondi rustici o ex rustici - (ad esempio: stalle, fienili, granai deposito di attrezzi agricoli a tal scopo utilizzati, ecc..) nonché le aree coltivabili con produzione a ciclo chiuso e/o non suscettibili di produzione di rifiuti urbani e assimilati.
- f) I locali utilizzati da associazioni, organismi culturali, sportivi ricreativi, religiosi (Parrocchie - centri sociali) esercitanti attività socio culturali e sportive;
- g) I ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 nel quale comunque non sia possibile la permanenza o che non siano di facile accesso;
- h) I balconi e le terrazze scoperte;
- i) I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali.
- l) I locali e le aree non utilizzati purché non risultino predisposte all'uso e privi di allacciamento alle utenze (gas, acqua, energia elettrica).
- m) I locali impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo

Si considerano escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili

Le esenzioni di cui sopra, tranne la lettera i), sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di variazione.

Le esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono iscritte in bilancio come spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse proprie del comune.

## **Articolo 11**

### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del predetto funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

## **Articolo 12**

### **Modalità di definizione delle classi di contribuenza**

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria, viene effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per le attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle classi di contribuenza individuate sarà caratterizzata:
  - da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn) costituito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe;

- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn), dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (CPSn) ed il coefficiente di produttività medio (CPM);
- da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

### **Articolo 13**

#### **Costo di esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 61 del D. Lds 15.11.1993 n. 507 come modificato dalla L. 28.12.1995 n. 549, ai fini della determinazione del costo di esercizio, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, è dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio così come determinato e l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

### **Articolo 14**

#### **Classificazione delle categorie**

La tassa è commisurata alle superfici dei locali o delle aree secondo la seguente classificazione di categorie con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria :

#### **CATEGORIA A**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali e politiche. Locali destinati a istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, mostre, palestre, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori, ove possono prodursi rifiuti
- 4) Locali destinati ad autorimesse, magazzino di deposito e custodia, depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari, autostazioni, distributori di carburante, autolavaggi, parrucchieri, barbieri, lavanderie, tintorie, laboratori fotografici, eliografie, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, pese pubbliche, parcheggi, locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani non altrove classificati, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti tossici o nocivi; aree scoperte con la tassa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

#### **CATEGORIA B**

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.

#### **CATEGORIA C**

- 1) Locali ad uso abitazioni e loro dipendenze (quali ad esempio: garages, box, mansarde, cantine, lavanderie piscine coperte, sale fitness/relax ed altri locali accessori).
- 2) Locali ad uso abitazioni e loro dipendenze situate nella zona fuori il perimetro di raccolta.
- 3) Attività ricettivo alberghiere.
- 4) Collegi, case di vacanze.



## CATEGORIA D

- 1) Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, sevizi direzionali e terziari pubblici e privati, studi professionali, ambulatori, assicurazioni, istituti di credito e simili, farmacie, agenzie immobiliari; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi. Locali destinati a uso discoteche, sale da ballo, ludoteche, sala-giochi e circoli di ritrovo; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

## CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale od industriale; cantine di aziende agricole.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili. Locali destinati ad uso esercizi commerciali non altrove specificati, abbigliamento valigerie, calzature, profumerie, mercerie, edicole, cartolerie, oreficerie, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati, ecc.; aree scoperte aventi la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
- 3) Attività artigianali di servizio.

## CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi (quali ad esempio bar, caffè, trattorie, ristoranti, pizzerie, osterie, agriturismo, bed and breakfast, alberghi, chioschi, tavole calde e fredde, paninoteche fast-food, self service , gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.e ogni altro locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande), mense aziendali, banchi di vendita all'aperto di alimentari compresi i mercati; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
- 2) Locali destinati: al commercio di beni alimentari o deperibili (ad esempio: ortofrutta, pescherie, macellerie, alimentari, fiorerie ecc.).

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

## Articolo 15

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita nel comune di Corno di Rosazzo la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, senza alcuna riduzione.
4. In mancanza della corrispondente categoria di uso nella classificazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento, è applicata la tassa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art 50 del D. Lgs. n° 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
6. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
8. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

## **Articolo 16**

### **Esenzioni per la tassa giornaliera**

Sono esenti dalla tassa giornaliera di smaltimento le aree pubbliche sulle quali si svolgono attività culturali, ricreative e sportive che hanno ricevuto il patrocinio da parte del Comune.

## **Articolo 17**

### **Denunce**

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs n° 507/1993 sono tenuti a presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili.
2. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune di Corno di Rosazzo e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio successivo alla data di modificazione, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
  - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
  - il codice fiscale,
  - i dati identificativi degli occupanti l'alloggio,
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio occupazione o conduzione.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
  - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica,
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio occupazione o conduzione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata copia fotostatica del protocollato a comprova di ricevuta denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

## **Articolo 18**

### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. n° 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D. Lgs., come modificato dall'art. 12 comma d) del D. Lgs. 473/97.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 e nel rispetto dell'art. 12 della Legge 212/2000:
  - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
  - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
4. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertanti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
5. Ai fini dell'agevolazione di cui all'Articolo 9 - comma 1 - lettera b), è demandato al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, la verifica del corretto utilizzo dei composte.

## **Articolo 19**

### **Riscossione**

1. La riscossione della tariffa sarà a cura del Comune di Corno di Rosazzo.
2. Le riscossioni avverranno tramite 2 o più rate mensili. Gli importi dovuti per la tassa e relative addizionali, accessori e sanzioni, sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti fatti, e comunicati agli utenti tramite l'invio di apposita bolletta e devono essere versati al concessionario incaricato, con il conto corrente postale dallo stesso predisposto;
  - in caso di versamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata;
  - in caso di tardiva ricezione della bolletta, per causa non imputabile al contribuente il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di arrivo comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale di arrivo.
3. Su istanza dell'utente il Responsabile dell'Ufficio Tributi può concedere, per gravi motivi la ripartizione fino ad 4 rate mensili del carico tariffario se comprensivo di importi arretrati, in caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione. Sull'importo rateizzato graveranno interessi a norma di quanto stabilito dall'art. 1284 del C.C.
4. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, lo strumento previsto al riguardo è l'ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio Decreto 639/1910.

## **Articolo 20**

### **Rimborso del tributo**

1. Il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione, è disposto dall'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 5 dell'articolo precedente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
3. In ogni altro caso, il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza non oltre tre anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse erariale nella misura prevista dalle norme vigenti.

## **Articolo 21**

### **Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione - per i casi di omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario - per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 507/1993, così come modificato dall'art. 12 comma d) del D. Lgs. 473/97.
2. Per i ritardati, insufficienti od omessi versamenti si applica la sanzione in materia di riscossione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.

## **Articolo 22**

### **Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le disposizioni di legge vigenti;
- b) il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- c) il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani con il relativo allegato tecnico.

## **Articolo 23**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.